

IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA

✓ Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come si rileva dalle risultanze contabili allegate.

Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.

Annotazioni varie _____

Barletta, li 10 OTT. 2012

IL DIRIGENTE
SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA FINANZIARIA

Sebastiano LONGANO

UFFICIO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 12 OTT. 2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26 OTT. 2012, con prot. n. 3854.

Barletta, li 12 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
ASSESSORE RISORSE UMANE
DIRIGENTE RISORSE UMANE
SERVIZIO FINANZIARIO
ALTRI SERVIZI
ALBO COMUNALE



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Difesa

SETTORE Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DATA 04 OTT. 2012

N° 01429

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE A DIRIGENTI CESSATI DAL SERVIZIO.

II DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Premesso:

- in data 11/7/2012 sono scaduti gli incarichi dirigenziali e i contratti di alcuni dirigenti comunali;
- che in costanza di incarico dirigenziale, con note agli atti dello scrivente settore, alcuni dirigenti richiedevano la fruizione delle ferie residue;
- che con nota prot. n. 29498 del 2 maggio 2012 il Sindaco invitava i dirigenti che avevano richiesto la fruizione totale delle ferie maturate a soprassedere a causa delle indifferibili esigenze dell'Ente, commesse all' delicatezza degli atti da adottare e rinviare quindi di fatto la fruizione delle ferie;
- che in calce alle richieste di ferie avanzate dal Dirigente dello staff negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, il Sindaco negava al Dirigente medesimo la fruizione delle ferie per necessità di servizio;

Considerato:

- che la "monetizzazione" delle ferie è ammissibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e solo quando la mancata fruizione non sia imputabile a volontà del dipendente o derivi da causa di forza maggiore (vedi Sentenze TAR Piemonte nn. 564 del 12/05/2000, 1013 del 05/10/2000);
- che nel caso specifico della dirigenza, in mancanza di una diversa previsione regolamentare, le ferie sono gestite in autonomia dagli stessi e pertanto la mancata fruizione delle ferie determina la liquidabilità del compenso sostitutivo solo nel caso di obiettive esigenze aziendali;
- che l'art. 109 del TUEL, in tema di conferimento di funzioni dirigenziali, richiama il potere del sindaco di impartire direttive ai dirigenti, la cui insosservanza è fonte di revoca dell'incarico dirigenziale;
- che l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito con una "marginale" modifica nella L. n. 135/2012, dispone che: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (...) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto"*;
- che l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012 rappresenta lo spartiacque per individuare il momento a partire dal quale non è più possibile procedere alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute, restando salvaguardate tutte le situazioni consolidate in precedenza. Nella stessa direzione si pone anche la nota prot. n. 32937 del 06.08.2012 del Servizio studi e consulenza trattamento personale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale riscontrava una richiesta di parere dell'A.N.C.I. La suddetta nota, infatti, riporta testualmente, che *"in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista"*.
- il senso del parere della funzione pubblica è quello di ritenere salvaguardate, e quindi di consentirne la relativa monetizzazione, tutte quelle situazioni che si sono consolidate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, non avendo lo stesso espressa portata retroattiva;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, in relazione ai rapporti dirigenziali, regolati da diversi contratti succedutisi nel tempo, a loro volta accessivi di autonomi provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali, la verifica dei principi in menzione deve essere raggiunta ai singoli rapporti contrattuali, atomisticamente considerati, senza possibilità di interazione tra i diversi negozi stipulati. A fronte di un successivo incarico di funzioni dirigenziali (anche per ipotesi replicativo delle funzioni già in precedenza conferite allo stesso dirigente), assuntane l'autonomia con il provvedimento precedente, corrisponde un nuovo rapporto, i cui diritti ed obbligazioni reciproci sono regolati da un nuovo strumento negoziale. Dunque, il contratto successivo è autonomo rispetto a quello precedente e

regola un nuovo rapporto nel quale maturano nuove e diverse ferie e nell'ambito del quale non vi è spazio, in senso giuridico, per il godimento di quelle maturate in precedenza.

- che il compenso sostitutivo delle ferie va quantificato sulla base dello stipendio annuo in godimento nel periodo a cui si riferiscono le ferie non godute (art. 17 comma 11 e 13 CCNL area dirigenza EELL firmato il 10/4/1996 come sostituiti dall'art. 8 CCNL per il biennio economico 2000-2001) pari quindi ad € 219,48;

Calcolato quindi il compenso spettante per giorni di ferie non godute per ciascun dirigente per un totale di € 58.581,25

Visto il parere prot. n. 61069 del 25/9/2012 rilasciato dall'Avvocatura Comunale;

Visti, inoltre:

- l'art. 17 comma 11 e 13 CCNL area dirigenza EELL firmato il 10/4/1996;
- il D.L. 95/2012 art. 5 comma 8 e il chiarimento del Dipartimento della funzione Pubblica citato in premessa;
- il PEG provvisorio per l'esercizio corrente;

DETERMINA

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate

- DI LIQUIDARE e PAGARE ai dirigenti di seguito indicati, a titolo di compenso sostitutivo per le giornate di ferie non godute, € 58.581,25 ed € 18.921,74, ai competenti enti per contributi fiscali e previdenziali a carico entè sul detto compenso;

Dott.ssa Scommegna santa (49 gg)	€ 11.931,50
Ing. Piero Gaetano Domenico (41gg)	€ 10.929,37
Dott. Attilio Alessandro N. (134gg)	€ 35.720,38

- DI IMPUTARE tali somme come segue:

lordo	oneri	impegno	anno
13.767,27		292	2011
28.087,21		252	2011
1.777,38		271	2011
8165,7		3773	2011
	€ 6.016,38	273	2010
	€ 3.297,20	305	2011
	€ 6.000,00	283	2011
€ 3.029,73		243	2011
	€ 2.025,93	281	2011
	€ 1.582,23	307	2011
3420,46		274	2011
333,5		245	2011

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 153, comma 5° del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;
- DI TRASMETTERE, altresì, copia della determinazione all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'atto pretorio, per conoscenza, al Sindaco, al Segretario Comunale e all'Assessore al Personale.

Per l'istruttoria
Dott. Giovanni Tommaso

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Letizia Pittari